



DISCIPLINARE DI GARA

"SERVIZIO E FORNITURA FULL SERVICE PNEUMATICI"

CIG B355C45146

1. PREMESSE

Con delibera del C.d.A., la società Autoservizi Cerella S.r.l. - con sede legale in Vasto, Corso Mazzini 619, CAP 66054, C.F./P.I. 00091920694, Tel. 0873 378788, Fax 0873 375739, email: info@autoservizicerella.it, PEC: autoservizicerella@legalmail.it – ha deliberato di procedere all'affidamento del contratto relativo al "SERVIZIO E FORNITURA FULL SERVICE PNEUMATICI" dell'intero parco autobus Autoservizi Cerella S.r.l.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 71, D.lgs. 36/2023 recante "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito Codice) e del pertinente art. del Regolamento Autoservizi Cerella S.r.l. per l'affidamento dei contratti pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, l'affidamento avviene mediante procedura aperta, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indicata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Alla presente procedura di gara possono partecipare gli OO.EE. che non versino nelle ipotesi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, D. Lgs. 36/2023.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile al seguente link: [https:// https://autoservizicerella.acquistitelematici.it/](https://autoservizicerella.acquistitelematici.it/)

Il luogo di svolgimento del "servizio e fornitura full service pneumatici" è Vasto, cap: 66054 via S.Lorenzo.

Il RUP è Ing. Giuseppe Silvestri email: g.silvestri@autoservizicerella.it

Il **Direttore dell'esecuzione del contratto** è Giuseppe Silvestri, email: g.silvestri@autoservizicerella.it

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare;
- Capitolato tecnico;
- Allegato 1 - Parco autobus Autoservizi Cerella S.r.l.;
- Allegato 2 – Domanda di partecipazione;
- Allegato 3 – DGUE;
- Allegato 4 – Modulo attestazione sopralluogo.

- Allegato 5 Offerta tecnica
- Allegato 6 Offerta economica

2.2. Chiarimenti e comunicazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 12.00 del giorno 25/10/2024 esclusivamente in via telematica attraverso la pagina di autoservizicerella.eu

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e mediante utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato alla stazione appaltante. Dette comunicazioni sono accessibili nell'apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.

Oggetto dell'appalto è un contratto full service avente ad oggetto servizio, fornitura e completa gestione degli pneumatici, compreso il servizio avente ad oggetto le operazioni di manutenzione e montaggio degli stessi a bordo dei mezzi interessati relativi all'intero Parco autobus di Autoservizi Cerella S.r.l. secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico.

Stante la specifica natura dell'appalto e l'esigenza di garantire la razionalizzazione e contenimento della spesa, l'appalto non è stato suddiviso in lotti.

L'importo a base di gara è pari ad € **320.000,00** (trecentoventimila/00), Iva, PFU ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi, da determinarsi sulla base del chilometraggio triennale dei servizi erogati pari a **7.800.000** km e dell'offerta economica presentata dall'Impresa espressa in euro/chilometro. Gli oneri per la sicurezza relativi al triennio derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso – sono pari a € **2.500,00** (duemilacinquecento,/00) Iva esclusa annui.

Il canone mensile sarà determinato sulla base dell'offerta economica dell'Impresa aggiudicataria, espressa in euro/chilometro.

La percorrenza annua di **2.600.000** chilometri potrà subire, durante l'esecuzione del servizio, variazioni in più o in meno sulla base dei chilometri effettivamente percorsi senza che questo costituisca motivo di modifica delle condizioni dell'appalto stesso.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione in aumento in diminuzione del costo del servizio e/o dei beni superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (ex art. 60, c. 3, lett. b, D.lgs. 36/2023).

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

L'operazione è soggetta a Split Payment ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72.

4. DURATA DELL'APPALTO E MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.

La durata del contratto è prevista in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, fermo restando che in caso di recesso o cessazione del servizio di TPL, per qualsiasi motivo, il presente contratto

si intende risolto senza che l'Impresa aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa economica e/o risarcitoria.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale ex artt. 94-95-96-97-98 D.lgs. 36/2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

7.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, i soggetti partecipanti devono dichiarare nel DGUE, di essere in possesso di:

a) iscrizione nel registro CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività pertinenti anche se non coincidenti con l'oggetto dell'appalto e di data non anteriore a 6 (sei) mesi dall'indizione della gara.

L'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, presenta dichiarazione di iscrizione in uno dei registri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o aggregazione di imprese di rete, ciascuna delle imprese del raggruppamento o del consorzio o della rete deve essere in possesso del requisito.

b) idonea polizza assicurativa RCT/O (Responsabilità civile Terzi/Prestatori d'Opera) a copertura assicurativa minima per danni arrecati a terzi, compreso Autoservizi Cerella S.r.l., i suoi dipendenti o collaboratori, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali (RCT); infine l'impresa Aggiudicataria dovrà essere assicurata per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (RCO).

La garanzia assicurativa RCT dovrà comprendere anche i danni da incendio, corto circuito, esplosione, scoppio, inquinamento ambientale accidentale. I massimali assicurativi minimi richiesti per le polizze sono i seguenti: RCT 1.000.000,00 unico - RCO 1.000.000,00 per ogni sinistro.

Autoservizi Cerella S.r.l. si riserva, nel corso della durata dell'appalto, di richiedere l'esibizione di una dichiarazione dell'assicuratore che attesti la regolarità del pagamento del premio della polizza in questione. Tale polizza è integrativa e non alternativa o sostitutiva alle condizioni di qualità e sicurezza richieste nei documenti della presente gara e dalle norme in materia.

Tale requisito deve essere soddisfatto dall'impresa mandataria del RTI oppure dalla Consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive e che riveste il ruolo di capofila o dalle imprese aderenti al di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.2. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono dichiarare nel DGUE di aver eseguito nel triennio 2021-2022-2023 **servizi analoghi al "servizio e fornitura full service pneumatici" per autobus e/o truck con fatturato nell'intero triennio di almeno euro 500.000,00, iva esclusa.**

3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 7.1 del presente Disciplinare deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui all'art. 7.2 del presente Disciplinare, richiesto in relazione alla

prestazione del servizio e fornitura full service pneumatici, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 7.1 del presente disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 7 del presente disciplinare e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Le prestazioni di servizio e fornitura full service pneumatici possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle caratteristiche tecniche dell'appalto e dell'esigenza di controllo da parte della Autoservizi Cerella S.r.l. nell'erogazione del servizio.

10. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti sono vincolati all'effettuazione del sopralluogo obbligatorio presso gli impianti aziendali e le residenze esterne della Autoservizi Cerella S.r.l. al fine di valutare lo stato di fatto nonché le condizioni e circostanze in cui gli interventi dovranno essere svolti.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP al seguente indirizzo email g.silvestri@autoservizicerella.it

...e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La Autoservizi Cerella S.r.l. rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - nel rispetto degli importi e delle modalità di versamento stabilite con Delibera della medesima Autorità pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> – e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

12. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini della partecipazione alla gara ed a **pena di esclusione** dalla procedura, gli operatori economici dovranno inserire telematicamente, in lingua italiana, la documentazione di seguito indicata entro le ore **_12_:00 del giorno 7/11/2024, a pena di irricevibilità**, accedendo al link: [https://_autoservizicerella.eu_](https://autoservizicerella.eu), raggiungibile anche attraverso il sito istituzionale di Autoservizi Cerella S.r.l.

Per l'individuazione della data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Non verranno prese in considerazione le offerte presentate in forma diversa (cartacea, fax, e-mail, PEC) da quella sopra indicata.

L'Offerta è composta da :

A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

B- OFFERTA TECNICA

C- OFFERTA ECONOMICA

L'offerta deve rimanere valida per 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni attinenti l'utilizzo della piattaforma telematica dovranno essere formulate direttamente alla Società incaricata dalla Autoservizi Cerella S.r.l. alla gestione della piattaforma telematica in argomento, ovvero esclusivamente tramite l'apposita funzione di helpdesk accessibile dal seguente link: <https://autoservizicerella.eu>

L'operatore economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dalla piattaforma.

User e password sono personali e dovranno essere adottate tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la loro protezione. L'operatore economico si impegna comunque ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non recare pregiudizio alla piattaforma, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.

Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti degli operatori stessi.

Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente l'eventuale smarrimento o sottrazione di tali strumenti.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo meramente esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di sette giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere

nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dell'operatore deve contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni che devono essere necessariamente rese per l'ammissione alla procedura. Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Tale documento va sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore interessato o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza purché si alleghi copia conforme all'originale della relativa procura.

2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

L'operatore dovrà allegare il DGUE (allegato 2) sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'operatore interessato o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza purché si alleghi copia conforme all'originale della relativa procura.

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 con cui l'operatore economico attesta di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98 D.lgs. 36/2023);
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100, 103 e 162 del Codice;

1. Iscrizione nel registro CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Per attività pertinenti anche se non coincidenti con l'oggetto dell'appalto e di data non anteriore a 6 (sei) mesi dall'indizione della gara di cui all'art.7.1 comma a.

2. Copia Conforme Polizza assicurativa RCT/O

Responsabilità civile Terzi/Prestatori d'Opera di cui all'art. 7.1 comma b.

3. Pagamento contributo ANAC

L'operatore economico dovrà fornire l'attestazione del versamento del contributo previsto a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, indicando il CIG e secondo le modalità indicate al precedente art. 11.

4. Attestazione di avvenuto sopralluogo

L'operatore economico dovrà inserire l'attestazione di avvenuto sopralluogo redatta da Autoservizi Cerella S.r.l., le cui caratteristiche sono indicate al precedente art. 10. Detto documento va sottoscritto - per accettazione - con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'operatore interessato o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza purché si alleghi copia conforme all'originale della relativa procura.

5. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

6. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

10. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "B" – OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA

La busta virtuale - Offerta tecnico-organizzativa - contiene, a pena di esclusione, tutti gli elementi previsti per l'assegnazione del punteggio e precisamente:

1. tabella riassuntiva in cui riportare le esperienze maturate nella gestione del servizio oggetto della gara. In particolare, dovranno essere indicati:
 - a.** il nome delle imprese presso le quali è stato prestato il servizio;
 - b.** il numero di autobus/truck gestiti per ciascuna impresa;
 - c.** i contratti sottoscritti.

Tutti i dati devono essere riferiti al triennio 2021-2022-2023.
2. relazione in cui vengono illustrati gli elementi tecnologici aggiuntivi/proposte migliorative: (a titolo esemplificativo e non esaustivo) ed in particolare viene illustrato il software utilizzato per la gestione del parco pneumatici, sue principali funzioni e caratteristiche, in relazione a quanto richiesto dal capitolato di gara;
3. **a)** copie dei libretti di circolazione per le officine mobili che si intendono utilizzare nel Servizio;
b) per ogni officina mobile, l'elenco della dotazione di attrezzature presenti a bordo;
4. relazione tecnico - organizzativa che illustri in modo esaustivo e sintetico le modalità organizzative e le soluzioni tecniche e logistiche per garantire al meglio lo svolgimento del servizio richiesto.

In particolare, la relazione dovrà descrivere:

- l'operatività del servizio;
- la gestione logistica degli pneumatici nuovi e ricoperti e delle carcasse;
- la gestione delle emergenze in relazione alla presenza del personale;
- azioni e procedure produttive volte alla tutela degli aspetti ambientali;
- impiego di personale, oltre al responsabile tecnico, qualificato attestato da certificazioni e qualifiche professionali
- modalità organizzative del servizio di assistenza in linea/deposito oltre i normali orari di lavoro;
- indicazione del personale da impiegare e tipo di rapporto di lavoro del personale utilizzato (dipendente diretto, subappalto, ecc.).

5. Dichiarazione con cui l'offerente indica:

- a. **Numero di soccorsi in linea per la riparazione degli pneumatici danneggiati.** L'operatore economico dovrà indicare il numero dei recuperi in linea che verranno realizzati gratuitamente.

Le relazioni di cui ai punti 2 e 4 devono essere costituite da un massimo di n. 15 (quindici) facciate, comprensive di eventuali disegni grafici e tabelle, in formato A4.

Le relazioni che verranno predisposte con modalità differenti a quelle suindicate ovvero contenenti più di 15 (quindici) facciate non verranno prese in considerazione, con conseguente attribuzione di punteggio pari a 0 (zero).

La documentazione presentata deve permettere la valutazione della fattibilità delle proposte del concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da essa producibili.

Possono essere presentate solo proposte fattibili, non condizionate al realizzarsi di eventi estranei.

Non possono essere presentate proposte alternative tra loro la cui scelta venga rimessa alla Commissione.

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituite "suggerimenti" per la Stazione Appaltante: pertanto anche formule generiche quali "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

I documenti relativi ai punti 1, 2, 4 e 5, a pena di esclusione, vanno sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore interessato o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza purché si alleggi copia conforme all'originale della relativa procura.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "C" – OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica contenente i seguenti elementi:

- a) il prezzo euro/chilometro offerto per l'appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- b) il prezzo totale offerto per l'appalto calcolato sulla base del prezzo di cui al punto a) moltiplicato per i chilometri triennali pari a 7.800.000;

L'offerta economica, a pena di esclusione, va sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore interessato o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza purché si alleggi copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di discordanza tra cifre e lettere, prevale la cifra più conveniente per Autoservizi Cerella S.r.l.

Non sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai punteggi di seguito riportati. Tutti i punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

PUNTEGGIO MASSIMO Offerta tecnica 70 Offerta economica 30 TOTALE 100

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata mediante la sommatoria del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica secondo la seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

Dove:

PTOT = Punteggio totale;

PT = Punteggio conseguito dall'offerta tecnica;

PE = Punteggio conseguito dall'offerta economica.

Le valutazioni del PT verranno effettuate sulla base dei seguenti parametri:

- **A – parametro economico – fino ad un max di 30 punti**, così calcolato:
all'offerta che presenterà il prezzo totale più basso, riferito all'importo di € 320.000,00 (euro trecentoventimila/00) verranno assegnati 30 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$PE_i = 30 * P_{zmin} / P_{zi}$$

Dove:

PE_i = punteggio attribuito al concorrente *i*-esimo ;

P_{zmin} = prezzo minimo offerto;

P_{zi} = prezzo offerto dal concorrente *i*-esimo.

B - parametro tecnico - fino ad un massimo di 70 punti, attribuito sulla base dei criteri di valutazione sotto elencati. La busta "B – Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere, **a pena di esclusione**, i documenti idonei a determinare i punteggi di cui ai punti b1, b2, b3, b4, b5, b6, e b7.

B1) Certificazioni di qualità possedute (18 punti)

Saranno assegnati fino ad un massimo di 18 punti per ciascuna delle certificazioni di qualità possedute dalle ditte offerenti alla data di pubblicazione della procedura, secondo la seguente tabella:

- Certificazione ISO 9001 punti 1
- Certificazione ISO 14001:2015 punti 3
- Certificazione UNI ISO 37001 punti 3
- Certificazione UNI ISO 45001:2018 punti 5
- Certificazione SA 8000 punti 6

- Le attestazioni dei suddetti certificati devono essere possedute dall'offerente, diversamente il punteggio attribuito alla certificazione non conforme o mancante sarà 0 (zero).

B2) Esperienza nella gestione del servizio oggetto della gara (12 punti)

a. Gestione servizio pneumatici per flotte Truck e/o Bus (12 punti)

Verranno assegnati fino ad un massimo di 12 punti per l'esperienza nella gestione del servizio oggetto della gara per flotte di truck e/o bus in Italia (indicare il nome delle ditte, il numero di truck e/o bus gestiti per ciascuna ditta, i contratti sottoscritti; tutti i dati devono essere riferiti al triennio 2021/2023).

Il punteggio viene assegnato secondo la seguente tabella:

Punteggio	N° mezzi totali gestiti 2021/2023
1	Fino a 50 mezzi

3	Da 51 fino a 150 mezzi
6	Da 151 fino a 250 mezzi
9	Da 251 fino a 350 mezzi
12	Oltre 350 mezzi

B3) Elementi tecnologici aggiuntivi/proposte migliorative (18 punti)

Il punteggio sarà attribuito in base a proposte formulate per la presenza di elementi tecnologici aggiuntivi e/o proposte migliorative. Si precisa che le proposte migliorative non devono comportare costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante e pertanto si intendono comunque remunerate entro il prezzo complessivamente offerto. Dette migliorie inoltre non dovranno impattare negativamente sulle tempistiche/modalità di esecuzione dell'appalto.

Proposta migliorativa	S I	N O
Gonfiaggio pneumatici con azoto;	3	0
Personale utilizzato in possesso di attestati di formazione specifica alla mansione;	3	0
Utilizzo di software applicativi per la produzione dei report di rendicontazione del servizio;	5	0
Utilizzo di tecnologia RINGTREAD per gli pneumatici ricostruiti.	7	0

B4) Relazione tecnico - organizzativa (10 punti)

Il Concorrente dovrà descrivere in modo esaustivo e sintetico le modalità organizzative e le soluzioni tecniche e logistiche per garantire al meglio lo svolgimento del servizio richiesto secondo quanto richiesto negli atti di gara.

B6) Caratteristiche pneumatici delle principali misure (punti 8)

Vengono assegnati 8 punti per la fornitura di pneumatici cui livelli di labelling rientrino nelle classificazioni richieste, tenendo conto di quanto sotto indicato:

- Labelling relativo al **Livello di Consumo** offerto per la misura 295/80 R22.5 Indicare il livello di consumo, pneumatici con livelli D/E/ punteggio assegnato 0 (zero);
- Labelling relativo al **Livello di Aderenza** offerto per la misura 295/80 R22.5 Indicare il livello di aderenza, pneumatici con livelli D/E/ punteggio assegnato 0 (zero);
- Labelling relativo al **Livello di Rumorosità** offerto per la misura 295/80 R22.5 Indicare il livello di rumorosità, pneumatici con livello))) punteggio assegnato 0 (zero).

All'offerente che presenterà uno pneumatico delle misure sopra indicate il cui labelling non rispetti gli standard minimi richiesti anche solo per una singola caratteristica, il punteggio attribuito sarà 0 (zero).

B7) Soccorso veicoli in linea (punti 4)

Verranno assegnati fino ad un massimo di 4 punti per il numero di soccorsi in linea per tutta la durata del contratto per la riparazione degli pneumatici danneggiati o forati degli autobus adibiti al servizio NOLEGGIO di Autoservizi Cerella S.r.l., volti a porre in efficienza il mezzo per la ripresa del servizio attraverso la riparazione o la sostituzione. Qualora lo pneumatico non fosse sostituibile in loco, per gravità dell'avaria e/o per criticità operative giustificate, l'intervento manutentivo dovrà essere volto a consentire comunque il rientro della vettura presso l'impianto di appartenenza. Gli interventi di che trattasi dovranno

essere effettuati entro i seguenti termini temporali:

- servizio in linea “noleggio” tempo max previsto = 150 minuti

Il punteggio viene assegnato secondo la seguente tabella:

P u n t e g g i o	N° di servizi di recupero gratuiti offerti per tutta la durata del contratto
0	2
2	6
4	10

I soccorsi che si rendono necessari durante tutta la durata del contratto quali in eccedenza rispetto a quanto indicato a titolo gratuito dall'offerente, il costo riconosciuto indipendentemente dalla tipologia di bus e/o area geografica è posta pari a € 250,00.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo **il giorno _07/11/2024 alle ore 11:00** in modalità remota tramite il portale digitale. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le successive sedute virtuali avranno luogo in data ed orari che saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec almeno tre giorni prima della data fissata.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Commissione giudicatrice comunica ai concorrenti le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La Commissione procede all'apertura delle offerte presentate. La Commissione giudicatrice procede in sedute riservate all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Vengono escluse le offerte tecniche che non raggiungono il punteggio minimo di 40.

La Commissione giudicatrice comunica ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al termine delle operazioni di cui all'art. 21 del presente Disciplinare, la Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche. La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, assegna i punteggi relativi all'offerta economica secondo quanto previsto all'art. 17 lettera A e redige la graduatoria finale sommando il punteggio tecnico a quello economico per ciascuna impresa e sulla base dei punteggi totali acquisiti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro tre giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.2. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.2.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che risultano inferiori di almeno il 20% rispetto alla media delle offerte ammesse.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La Commissione richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La Commissione, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

La Commissione esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto.

La Autoservizi Cerella S.r.l. procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

In forza di quanto disposto dall'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori (*stand-still period*) previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

L'operatore economico concorrente si impegna sin d'ora all'integrale osservanza, in caso di aggiudicazione, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico D.Lgs. 9.04.2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire alla Autoservizi Cerella S.r.l. documentazione comprovante l'idoneità tecnico professionale dell'Impresa appaltatrice ex Art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. 9 aprile 2008. N. 81.

L'efficacia del contratto è subordinata alla condivisione ed accettazione, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 rilasciato da Autoservizi Cerella S.r.l., previa positiva verifica della documentazione menzionata. La stipulazione del contratto è altresì subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

25. PAGAMENTI, FATTURAZIONE, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CESSIONE DEL CREDITO

Per le prestazioni previste l'Impresa aggiudicataria emetterà fattura mensile posticipata, i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura, previa apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del Direttore dell'Esecuzione, previa verifica di regolarità del DURC e degli adempimenti fiscali nei confronti dell'Agenzia dell'Entrata.

Al termine di ogni anno contrattuale, sulla base dei dati certificati, le parti controlleranno i chilometri totali percorsi e fatturati, procedendo all'eventuale conguaglio.

Su tutte le fatture emesse dovrà essere riportato il codice **CIG: B355C45146**

Al fine di consentire l'applicazione del sistema dello Split payment, nelle fatture emesse nei confronti della Autoservizi Cerella S.r.l. deve essere riportata la seguente indicazione. "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. m. 633/1972); pertanto sarà corrisposta la sola quota imponibile.

Si applica la fatturazione elettronica ed il codice destinatario SDI della Autoservizi Cerella S.r.l. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice, l'Impresa affidataria deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell'Impresa, con conseguente incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore.

La Autoservizi Cerella S.r.l. potrà altresì sospendere i pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'Impresa. A tal riguardo, l'impresa rinuncia ad opporre eccezioni e ad avanzare qualsiasi pretesa nei confronti della Stazione Appaltante.

L'impresa affidataria, con apposita dichiarazione, si impegna ad assumere, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine è obbligata a comunicare le coordinate bancarie ed il conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti, nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sul predetto conto. L'Impresa affidataria deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Eventuali subcontratti dovranno contenere apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del art. 3 della legge 136/2010, dandone adeguata dimostrazione a Autoservizi Cerella S.r.l.

In fase di liquidazione, in caso di DURC irregolare, si sospende il pagamento fino ad intervenuta regolarizzazione.

Sul corrispettivo del contratto in corso non potrà convenirsi cessione se non vi aderisca Autoservizi Cerella S.r.l. ai sensi dell'art. 9 della L. 2248/1865.

26. PENALI PER IRREGOLARITA' GESTIONALI E TECNICHE

Al verificarsi di una non conformità, Autoservizi Cerella S.r.l. provvederà alla immediata contestazione formale tramite PEC. Le eventuali osservazioni della Impresa Aggiudicataria sul merito dell'addebito o sul calcolo delle penalità, dovranno pervenire, a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di Autoservizi Cerella S.r.l. In caso contrario la penale si intenderà accettata senza riserve. Le relative penalità di cui ai punti successivi verranno consuntivate e addebitate trimestralmente dalla Autoservizi Cerella S.r.l.

Tutte le penali di seguito indicate sono tra loro cumulabili e sono applicabili per ogni evento rilevato. Gli addebiti delle penali e gli altri addebiti in generale saranno formalizzati dell'importo dal compenso per le competenze del servizio di gestione e fornitura pneumatici in modalità full service.

1) PENALITÀ PER ECCESSIVA DURATA DEL FERMO VEICOLO

Nel caso di ritardi imputabili all'Impresa Aggiudicataria che determinano un fermo del veicolo superiore alle 48 (quarantotto) ore compreso il sabato, Autoservizi Cerella S.r.l. applicherà una penale pari a € 150,00 (centocinquanta/00), per ciascun giorno solare o frazione di giorno e per ciascun veicolo sino alla data di restituzione dello stesso.

2) PENALITÀ PER NON CONFORMITÀ CRITICA DI CARATTERE TECNICO

In caso di non conformità critica che derivi dalla presenza su un veicolo di pneumatici:

- a) di marca/modello non omologati o comunque non approvati dall'Azienda;
- b) aventi misura di battistrada inferiore ai limiti di legge;
- c) ricostruiti non omologati ECE ONU 109;
- d) accoppiati sullo stesso asse che presentano difformità per marca/modello, o disegno di battistrada;
- e) aventi rigonfiamenti;
- f) che non sono invernali o termici;
- g) aventi valori di pressione anomali con un delta tra quello misurato e quello prescritto superiore al $\pm 20\%$ e comunque non superiore in valore assoluto a $\pm 0,8$ bar;
- h) mancata realizzazione sui quali non è stata realizzata l'equilibratura dello pneumatico montato sul cerchio;
- i) montati su veicolo aventi misura di battistrada comunque superiore ai limiti di legge, ma inferiori quanto fissato dal capitolato tecnico.

j)nuovi o ricoperti, costruiti oltre i due anni dalla data di installazione.

Per i casi sopraindicati, Autoservizi Cerella S.r.l., fatto l'obbligo da parte della Impresa Aggiudicataria del ripristino immediato delle condizioni di capitolato, applicherà per ogni evento rilevato una penale pari a € 100,00 (cento/00).

3) PENALITÀ PER NON CONFORMITÀ DI CARATTERE FORMALE ED ORGANIZZATIVO

Si verifica una non conformità di carattere formale ed organizzativo nei casi di seguito indicati:

- mancata messa a disposizione, presso ciascun deposito dell'Azienda, di un treno di gomme idonee montate su cerchio, per ciascuna misura di pneumatico del parco veicoli di assegnazione, al fine di fronteggiare tempestivamente improvvisi e indifferibili interventi che consentano la rimessa in servizio dei veicoli;
- mancata serializzazione degli pneumatici dell'Azienda a mezzo di bollatura sul fianco (ove espressamente richiesto);
- mancata esibizione, su richiesta dell'Azienda, delle certificazioni valide ad attestare la ricostruibilità delle carcasse impiegate;
- qualora la ditta aggiudicataria abbia stoccato degli pneumatici (anche montati su cerchio), presso i depositi aziendali, in un numero superiore ai massimi previsti dai Certificati di prevenzione incendio rilasciati;
- mancato rispetto delle prescrizioni previste nel DUVRI;
- mancato utilizzo di personale, dotato di idonea patente di guida D per la movimentazione degli autobus aziendale;
- il mancato rispetto di ogni altra prescrizione prevista dal capitolato tecnico.

Ad ogni non conformità contestata e rilevata, la Autoservizi Cerella S.r.l. provvederà ad applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00).

4) NORME COMUNI SU PENALITÀ

Eventuali multe e/o sanzioni, comminate da qualsiasi Ente competente e/o autorizzato per violazioni alla normativa vigente e riconducibili alle attività oggetto del presente affidamento, saranno imputate all'Impresa aggiudicataria, fatto salvo il maggior danno addebitabile.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga, in un anno, il 10% dell'importo complessivo annuo del contratto, o nel caso si possa presumere che tale limite verrà raggiunto con certezza, Autoservizi Cerella S.r.l. ha la facoltà di risolvere il contratto.

L'Impresa aggiudicataria rimborserà, altresì, alla Autoservizi Cerella S.r.l. l'importo delle predette multe e/o sanzioni alla stessa comminate. Resta ferma la facoltà della Autoservizi Cerella S.r.l. di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni conseguenti.

27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, nonché dal Codice dei Contratti Pubblici, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, Autoservizi Cerella S.r.l. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi:

- gravi e ripetute inadempienze alle disposizioni contrattuali;
- adozione nei confronti del legale rappresentante dell'Impresa di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia;
- stato di insolvenza, accertata con decisione giudiziaria;
- stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo;
- modifiche all'atto costitutivo dell'Impresa tali da compromettere la capacità tecnico-economica della stessa ovvero da diminuire le garanzie in favore di Autoservizi Cerella S.r.l..

In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico dell'Impresa ogni ulteriore danno riveniente a Autoservizi Cerella S.r.l., compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un affidamento a terzi del servizio oggetto del presente Capitolato.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo. La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta a mezzo

raccomandata con ricevuta di ritorno.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Impresa aggiudicataria deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 6, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Autoservizi Cerella S.r.l.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante.

29. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE


Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura, essa non darà mai diritto all'Impresa aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione e la modificazione degli impegni previsti dal Capitolato.

Tutte le controversie derivanti dal contratto dovranno essere preventivamente esaminate dalle parti in via conciliativa e, qualora non si pervenga ad una soluzione delle stesse, le parti procederanno in via giudiziaria. Nel caso in cui le parti decidano di adire le vie giudiziarie le stesse riconoscono esclusivamente competente il Foro di Vasto.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Vasto, 30/092024


Il Responsabile Unico del Procedimento